

N. R.G. 106/ /2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia

III Sezione Civile - Ufficio Procedure concorsuali

Il Tribunale Ordinario di Perugia, III Sezione Civile, Ufficio Procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott.ssa Teresa Giardino	Presidente
Dott.ssa Stefania Monaldi	Giudice rel.
Dott.ssa Sara Fioroni	Giudice

riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 106/ /2023 r.g. P.U- promosso in proprio dal legale rappresentante della società TUUM SRL (P.IVA C.F. 03091240543), con sede in San Giustino (PG) via Cristoforo Colombo n. 27/A;

per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società TUUM SRL (P.IVA C.F. 03091240543), con sede in San Giustino (PG) via Cristoforo Colombo n. 27/A;

rilevato che la società debitrice, già ammessa alla procedura di concordato preventivo in continuità in corso di esecuzione post-omologa, ha rappresentato che gli utili della continuità non hanno consentito il pagamento dei creditori alle scadenze previste, ponendo la società medesima in una situazione di discontinuità dell'esercizio dell'attività, oltre che nell'impossibilità di esecuzione del concordato;



rilevato che la società, al fine di non aggravare il passivo, ha chiesto di essere sottoposta a liquidazione giudiziale, affinché nella forma liquidatoria siano valutate le possibilità di maggior realizzo degli asset;

esaminati gli atti ed i documenti depositati dalla parte;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuto che il procedimento – ai sensi dell’art. 390 CCI – è regolato dalle norme del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte ricorrente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;

considerato che la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI. Sul punto, vanno richiamate le considerazioni espresse nel decreto di apertura e quindi di omologa della procedura concordataria; ritenuto che la società debitrice, con la richiesta dell’apertura della propria liquidazione giudiziale, ha riconosciuto di versare in stato di insolvenza, ammettendo che la sperata ripresa commerciale della Società, rilevatasi invece lenta e notevolmente inferiore rispetto alle previsioni ed insufficiente rispetto alle esigenze finanziarie conseguenti alla continuità aziendale, non aveva consentito la generazione di cassa sufficiente per il pagamento dei creditori concordatari;

ritenuto infatti che il Commissario giudiziale nella nota integrativa alla 2^a nota semestrale post-omologa di accompagnamento alla relazione semestrale dell’amministratore unico aveva rappresentato che la società aveva preso atto dell’incapacità di reperire interattività economica e/o finanzia esterna a sostegno delle esigenze finanziarie, ed aveva preannunziato il deposito di ricorso, in proprio, per la risoluzione del concordato e richiesta di apertura della liquidazione giudiziaria;

rilevato che, essendo riservata ai creditori l’iniziativa per la risoluzione della proposta concordataria omologata (ovvero al Commissario giudiziale su richiesta di uno o più creditori, una volta che sia applicabile anche a procedure già omologate la previsione di cui all’art. 119 CCI), l’istanza proveniente dal debitore determina comunque la



chiusura della fase esecutiva del concordato, conseguente all'accertamento dell'impossibilità del suo regolare adempimento;

ritenuto che alla richiesta di liquidazione giudiziale in proprio, proveniente dallo stesso debitore, consegue l'eliminazione dell'effetto esdebitatorio derivante da una proposta concordataria riconosciuta dallo stesso debitore come irrealizzabile, con conseguente riespansione del credito nella misura originariamente vantata: l'apertura della liquidazione giudiziale, richiesta dallo stesso debitore, caduca infatti gli effetti modificativo-esdebitatori dell'accordo concordatario omologato, posto che l'attuazione del piano è resa impossibile per l'intervento di un evento che, sovrapponendosi al concordato, lo ha reso inevitabilmente irrealizzabile;

rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili, considerato il debito complessivo emerso in sede concordataria, supera abbondantemente la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società TUUM SRL (P.IVA C.F. 03091240543), con sede in San Giustino (PG) via Cristoforo Colombo n. 27/A;

nomina

la dott.ssa Stefania Monaldi Giudice Delegato per la procedura

nomina

Curatore il dr. Paolo Morini, il quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza



il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

stabilisce

il giorno 24/01/2024, ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art.



201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata telematicamente al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 28/07/2023

Il Presidente

Dott.ssa Teresa Giardino

Il giudice est.

Dott.ssa Stefania Monaldi



Firmato Da: MONALDI STEFANIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6dd737e0e0b14dd8
Firmato Da: MONALDI STEFANIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6dd737e0e0b14dd8
Firmato Da: GIARDINO TERESA FRANCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4dadcc44fc4dc52a494e3143b55bffc8d

